

bilancio al 31 dicembre 2028.

&&&&

I comparenti richiedono l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta bollo per il presente verbale a' sensi del disposto di cui all'art. 82 e 104 del C.d.T.S..

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore dodici.

I comparenti dispensano espressamente me notaio dal dare loro lettura dell'allegato "A" che dichiarano di ben conoscere per averne preso visione prima d'ora.

Il presente atto scritto da me avvalendomi di strumenti elettronici e completato di mio pugno, è stato da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono.

Occupi di due fogli di carta, cinque facciate e della sesta sin qui.

Firmato: Norberto Albertalli

Francesco Saverio Laurelli

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

\*\*\*\*\*

Allegato "A" al n. 33.159 di Raccolta

Statuto della

**"Fondazione 4 Ospedali Ente del Terzo Settore"**

o in breve

**"Fondazione 4 Ospedali ETS",**

\*\*\*\*\*

**Art. 1 - Denominazione e sede**

E' stata costituita per iniziativa dell'"Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano" (codice fiscale: 12313480159) ora "Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese" ((codice fiscale: 09319650967), una fondazione senza scopo di lucro denominata:

**"Fondazione 4 Ospedali Ente del Terzo Settore"**

o in breve

**"Fondazione 4 Ospedali ETS"**

con sede in Legnano (MI) - Via Papa Giovanni Paolo II s.n.c..

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, all'interno del più ampio schema delle fondazioni regolate dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e dal C.d.T.S..

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

**Art.2 - Finalità ed attività istituzionali**

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, e di beneficenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, di cui alle lettere c) ed u) dell'art. 5 del C.d.T.S..

La Fondazione si propone di:

- sostenere e promuovere, con ogni strumento idoneo, le finalità e le attività degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta e delle strutture territoriali dell'ASST Ovest Milanese;
- promuovere, anche attraverso specifici finanziamenti, la realizzazione di progetti di supporto psicologico e sociale per pazienti e familiari, in relazione alle esigenze delle strutture ed anche in collaborazione con i soggetti pubblici e/o privati che già agiscono in tale ambito;
- promuovere nella Comunità la percezione e la consapevolezza dell'alto livello qualitativo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie delle strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda ASST Ovest Milanese e facilitarne l'accesso, anche mediante azioni (gratuite) di accoglienza, informazione e promozione della salute;
- sostenere l'immagine dell'ospedale come importante luogo di cultura e di lavoro per la popolazione attiva, oltre che una importante centrale di formazione per le giovani leve;
- favorire la nascita e lo sviluppo di progetti di "umanizzazione" dei luoghi di cura, sostenendo anche l'attività di volontariato, perchè gli ospedali dell'Azienda siano luoghi di vita, di incontri e di relazioni, evitando in tal modo le situazioni di solitudine che spesso accrescono il senso di angoscia e paura che si accompagna alla malattia della persona;
- partecipare alla vita sociale del territorio, aderendo ad iniziative e progetti di solidarietà a favore di soggetti in condizioni di svantaggio e promuovendo e sostenendo, anche in collaborazione con altri soggetti del territorio progettualità volte all'integrazione dei percorsi sociali, sociosanitari e sanitari;
- sostenere la vita familiare dei dipendenti con proposte di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro ed erogare borse di studio nei confronti di soggetti svantaggiati, con precedenza per i figli dei dipendenti dell'ASST Ovest Milanese che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

### **Art. 3 - Attività strumentali e accessorie**

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- promuovere e organizzare saltuariamente seminari, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali,

iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il sistema sociale, politico, nazionale e internazionale, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dal Fondatore Promotore, come da atto costitutivo, o dagli altri donatori successivi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, siano destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da parte dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 5 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle eventuali attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
- da ricavi derivanti da attività istituzionali o connesse;
- dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici che non vengano destinati ad incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo il consiglio di

amministrazione predispone ed approva il bilancio di esercizio e, ove ne ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio e quello sociale nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, viene trasmesso al Fondatore, ai benemeriti ed ai partecipanti, ove nominati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a fondatori, benemeriti, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

#### **Art. 7 - Fondatori**

E' fondatore promotore, in considerazione dell'intervento alla costituzione della fondazione, l'"Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese" (già "Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano").

Possono ottenere la qualifica di "benemeriti", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

#### **Art. 8 - Partecipanti istituzionali**

Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici, le Accademie e le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilita dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 9 - Partecipanti sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di

"partecipante sostenitore" viene approvata dal consiglio di amministrazione e dura per l'intero periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di "partecipante sostenitore", indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto di partecipare alle iniziative della Fondazione e di accedere ai locali e alle strutture funzionali della stessa sempre che ciò non rechi pregiudizio all'attività.

#### **Art. 10 - Albo d'oro della fondazione**

Possono entrare a far parte dell'Albo d'oro le persone fisiche o giuridiche alle quali il consiglio di amministrazione attribuisca tale qualifica in ragione del versamento di particolari contribuzioni oppure in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi conferiscano alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

#### **Art. 11 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'assemblea dei partecipanti;
- l'Organo di Controllo;
- il revisore legale dei conti.

Le cariche di membro del C.D.A., di membro dell'Organo di Controllo e di revisore legale dei conti sono da intendersi prestate a titolo gratuito.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Direttore Generale dell'"Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese".

Egli è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione dinanzi ai terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

In caso di sua assenza o impedimento la legale rappresentanza spetta al Vice-Presidente.

#### **Art. 13 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri rieleggibili.

Detti membri vengono così nominati:

\* due - di cui uno con le funzioni di Presidente - sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera ASST Ovest Milanese;

\* uno dalla "Associazione Famiglia Legnanese", con sede legale in Legnano, Viale Matteotti n° 3. (CF: 06027420154);

- uno dalla Associazione "Aldieri For Children ETS", con sede legale in Milano, via san Nicolao n. 2;

\* uno dalla "Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Ente Filantropico, con sede legale in Legnano, Via Mons. Eugenio

Gilardelli n. 21, - Palazzo ex Tribunale (II piano).

Tutti i membri del consiglio di amministrazione restano in carica 3 esercizi.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, lo stesso sarà sostituito con le modalità e nel rispetto degli equilibri indicati nei commi precedenti, restando in carica sino allo scadere del termine degli altri.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione.

In particolare provvede a:

- individuare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- redigere e approvare il bilancio consuntivo e, ove ne ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, e donazioni, o all'eventuale rinuncia ai legati nonché all'acquisto e alienazioni di beni immobili;
- deliberare in ordine alle qualifiche di cui agli articoli 7 comma 2, 8, 9 e 10;
- approvare eventuali modifiche statutarie che siano coerenti con il miglior realizzarsi dello scopo e comunque nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità di legge previo parere favorevole dell'Ente Fondatore;
- deliberare in ordine allo scioglimento e alla estinzione della Fondazione nei limiti consentiti dalla legge;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti che allo stesso siano attribuiti dal presente statuto;
- deliberare in ordine alle modalità di gestione dell'attività della fondazione anche mediante accordi con soggetti terzi.

Il consiglio di Amministrazione, in ogni caso, può conferire specifiche funzioni a singoli consiglieri, nei limiti e con le modalità individuate con apposite deliberazioni assunte e depositate nelle forme di legge.

#### **Art. 14 - Convocazione e quorum**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che dia riscontro della ricezione, cinque giorni prima della riunione, indirizzata ai membri del C.D.A. all'indirizzo risultante all'atto di accettazione della carica o comunicato successivamente mediante raccomandata R/R ed all'organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo il giorno e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione stabilendo anche che essa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da essa.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di quattro consiglieri su cinque.

In seconda convocazione la riunione è valida con la maggioranza semplice dei membri del consiglio.

In ogni caso per modificare lo statuto e la sede legale, per deliberare di scioglimento della fondazione nelle ipotesi consentite dallo statuto o dalla legge - ed eventuali spese di importi superiori ad euro 50.000 (cinquantamila) è sempre necessaria la presenza del numero dei membri indicata per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione delibera, normalmente a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Per gli argomenti per i quali è richiesto il quorum qualificato dei presenti, di cui sopra, è altresì richiesto che il consiglio deliberi con la maggioranza di 4 (quattro) consiglieri.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario o, nel caso in cui il Segretario sia un Notaio il verbale potrà essere firmato solo dal notaio e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il notaio.

#### **Art. 15 - Assemblea dei partecipanti**

L'assemblea dei partecipanti è costituita dai "partecipanti istituzionali", dai "partecipanti sostenitori" e dai "membri dell'Albo d'oro" e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea viene convocata con avviso inviato ai partecipanti con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione almeno 8 (otto) giorni prima di quello in cui è fissata la data della riunione; in tale avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il giorno e l'ora della riunione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo che non rechi pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'assemblea si riunisce per la nomina di uno o due membri

del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

L'assemblea, inoltre, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sul bilancio di esercizio.

#### **Art. 16 - Organo di controllo**

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina; se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Ente Fondatore.

Il componente o i componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili; può/possono svolgere anche le funzioni di Revisore.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Al componente o ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Il componente o i componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente o i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può/possono chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Il componente o i componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 16 bis - Revisore Legale dei conti**

Il revisore legale dei conti deve nominato laddove ricorrano i casi di obbligatorietà di cui all'art. 31 C.d.T.S..

Anche se non è obbligatoria la nomina del Revisore, la Fondazione può comunque dotarsi di un Revisore funzionante secondo le norme di legge.

Il revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le persone iscritte nel Registro Ufficiale dei Revisori Legali.

Il revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il revisore legale dei conti, se invitato, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il revisore resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

#### **Art 16 ter - Il Direttore Generale**

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora ai programmi di attività della Fondazione ed al controllo dei risultati, nonché all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, C.d.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 - Volontari**

La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari: in tal caso si applicano le norme di cui agli artt. 17 e 18 C.d.T.S. e succ. mod. e integrazioni.

#### **Art.19 - Libri della Fondazione**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione a cura dell'Organo Amministrativo stesso ed il Libro dei Volontari non occasionali di cui si avvale.

#### **Art. 20 - Trasformazione, Fusione, Scissione**

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui al presente statuto, previo parere favorevole vincolante dell'Ente Fondatore.

#### **Art. 21 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, del C.d.T.S. e le specifiche norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Norberto Albertalli

Francesco Saverio Laurelli

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso iscrizione al R.U.N.T.S..

Firmato: Carla Fresca Fantoni.

Esente dall'imposta di registro e dall'imposta bollo a' sensi del disposto di cui all'art. 82 C.T.S..